



STATUTO

Centro dipartimentale sui Sistemi Costituzionali

Art. 1. Finalità e obiettivi del Centro.

1. Il Centro ha per obiettivo lo svolgimento di attività di ricerca e di studio, peculiarmente tramite le metodiche della comparazione, delle dinamiche costituzionali e politico-istituzionali attinenti particolarmente alla tradizione costituzionale europea, nordamericana e dell'America latina, sia dal punto di vista dello sviluppo storico, sia da quello dell'attualità e delle prospettive di crescita.

2. A tale scopo:

- a. realizza le attività previste dalle convenzioni stipulate con Università e Centri di ricerca e formazione stranieri;
- b. organizza e coordina attività di ricerca nazionale ed interazionale;
- c. promuove la conoscenza delle pubblicazioni scientifiche in materia;
- d. cura pubblicazioni scientifiche;
- e. favorisce la mobilità di docenti e laureati tra Università;
- f. svolge ogni altra attività scientifica compatibile con le finalità del Centro.

3. Il Centro si propone inoltre di favorire la ricerca universitaria nel settore del diritto costituzionale nazionale, europeo e comparato, nonché di promuovere la cooperazione scientifica internazionale tra centri ed associazioni operanti nel medesimo settore.

Art. 2. Partecipazione al Centro

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza sottoscrive la presente intesa quale costituente del Centro.

2. Possono collaborare alle attività del Centro, previa delibera del Consiglio del Centro, su istanza presentata al Presidente del Centro, docenti, personale tecnico-amministrativo, dottorandi e assegnisti di ricerca dell'Ateneo, docenti di altri Atenei e studiosi, che partecipano ai progetti di ricerca e alle attività formative/divulgative organizzate o coordinate dal Centro, nel rispetto della vigente normativa.

3. L'attività svolta nell'ambito del Centro dal personale docente è riferita, ai fini della relativa valutazione, al Dipartimento di afferenza, ai sensi dell'art. 42, comma 4 dello Statuto, e il Dipartimento ne tiene conto nel proprio rapporto di autovalutazione e nella scheda unica annuale della ricerca dipartimentale (SUA-RD) nell'ambito del

processo di autovalutazione, valutazione e accreditamento – AVA per l'assicurazione della qualità.

Art. 3 - Organi del Centro.

1. Sono Organi necessari del Centro:

- il Consiglio del Centro;
- il Presidente del Centro;

2. Sono Organi ausiliari del Centro

- il Comitato scientifico.

Art. 4 - IL Consiglio.

1. Il Consiglio del Centro è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

2. Il Consiglio del Centro è composto da tutti i docenti che aderiscono al Centro. In particolare, il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

a. promuove il potenziamento scientifico ed organizzativo del Centro, sia attraverso il coordinamento delle attività di ricerca degli aderenti, sia tramite la promozione di nuove iniziative;

b. fornisce indicazioni al Presidente sull'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali;

c. approva annualmente il programma di sviluppo e il piano annuale di attività del Centro e redige una sintetica relazione consuntiva sulle attività svolte dal Centro nell'esercizio precedente, che sono trasmessi dal Presidente per opportuna conoscenza al Dipartimento di Giurisprudenza;

d. per ciascuna delle attività da svolgere, identifica il personale coinvolto e le strumentazioni necessarie, demandando al Presidente di concordarne l'utilizzo con il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza;

e. approva le nuove richieste di adesione a maggioranza assoluta dei componenti e prende atto delle comunicazioni di recesso dei docenti;

3. Le riunioni ordinarie del Consiglio sono convocate dal Presidente, anche a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di motivata urgenza le riunioni possono essere convocate con preavviso di almeno 24 ore. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio.

4. Le adunanze sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Salvo quando diversamente previsto, le deliberazioni

sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal Segretario amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza o da altro Funzionario dallo stesso incaricato.

Art. 5 – Il Presidente.

1. Il Presidente rappresenta e dirige il Centro. Mantiene i rapporti istituzionali con enti pubblici o privati.

2. Il Presidente del Centro è eletto tra tutti i docenti esercitanti il tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive. L'elettorato attivo è costituito da tutti componenti del Consiglio del Centro.

3. Il Presidente può nominare un Vice-Presidente tra i componenti del Consiglio, preferibilmente in regime di tempo pieno, con funzione di vicario in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile.

5. Esercita in particolare le seguenti funzioni:

a. convoca e presiede il Consiglio;

b. cura l'esecuzione delle relative delibere;

c. vigila sull'osservanza delle norme attuative e dei regolamenti vigenti;

d. formula proposte al Consiglio per il miglioramento o l'estensione dell'attività svolta dal Centro;

e. adotta, nel rispetto delle competenze del Consiglio, le linee di indirizzo concernenti l'amministrazione e la gestione dei fondi allocati nelle voci del *budget* economico e degli investimenti del Dipartimento di Giurisprudenza;

f. acquisisce, nel rispetto delle competenze del Consiglio e di quelle del Dipartimento, beni e servizi utili per l'attività istituzionale del Centro;

g. formula il piano annuale di sviluppo delle ricerche del Centro, da sottoporre all'approvazione del Consiglio del Centro;

h. elabora i progetti di ricerca nazionale e internazionale;

i. promuove la ricerca di finanziamenti a sostegno delle attività del Centro;

j. sostiene la divulgazione e la comunicazione esterna.

k. esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Art. 6. – Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da studiosi italiani e stranieri di chiara fama internazionale nei settori oggetto delle attività del Centro.
2. I componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio del Centro.
3. Il Comitato scientifico è organo di alta consulenza nell'organizzazione delle attività del Centro.

Art. 7. Gestione amministrativo-contabile e patrimoniale

1. Le attività del Centro si svolgono negli spazi del Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Il Centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e non ha un budget economico e degli investimenti.
3. Il supporto amministrativo - contabile è fornito dal Dipartimento di Giurisprudenza, cui compete anche la formulazione delle richieste di rilascio del budget.
4. L'utilizzo dei fondi di titolarità di un responsabile scientifico avviene su sua richiesta e autorizzazione; nel caso di fondi non direttamente riconducibili a un titolare l'utilizzo avviene su richiesta del Presidente del Centro e successiva autorizzazione del Consiglio del Centro. La deliberazione o la determinazione a contrarre, a seconda dell'importo della spesa, è adottata, rispettivamente, dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza o dal Dirigente dell'area per le strutture fondamentali, secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
5. Il Centro non ha autonomia negoziale né patrimoniale; i contratti attivi sono stipulati dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.
6. Eventuali beni inventariabili acquisiti con fondi del Centro sono inventariati presso il Dipartimento di Giurisprudenza con destinazione vincolata alle attività del Centro e, allo scioglimento del Centro, sono attribuiti direttamente al Dipartimento.

Art. 8. Risorse

1. Il Centro non è assegnatario di risorse finanziarie, umane ed edilizie e si avvale delle risorse umane e materiali specificate nell'Allegato alla presente intesa.
2. Il Centro si autofinanzia attraverso entrate correlate agli specifici progetti del Centro, derivanti da contributi di enti pubblici e privati e da contratti e convenzioni per attività di ricerca e in conto terzi. Le entrate sono introitate nel budget economico e degli investimenti del Dipartimento di Giurisprudenza con destinazione vincolata alle finalità e alle attività del Centro.

3 Allo scioglimento del Centro le risorse finanziarie residue vengono riassegnate, nel rispetto della loro eventuale destinazione vincolata, al Dipartimento secondo la deliberazione del Consiglio del Centro.

Art. 9. Durata, rinnovo, scioglimento anticipato e recesso

1. La presente intesa decorre dalla data di stipulazione elettronica fino al 31 dicembre 2025.

2. Il Consiglio del Centro può formulare nei sei mesi antecedenti alla scadenza motivata proposta di rinnovo del Centro al Dipartimento di Giurisprudenza; la proposta è corredata dalla relazione sulle attività svolte.

3. Il Centro può essere sciolto anticipatamente su mutuo consenso del Dipartimento, da formalizzarsi con atto sottoscritto dal Direttore del Dipartimento o su delibera del Consiglio del Dipartimento stesso.

4. Qualora sussistano gravi motivi il Centro può essere sciolto anticipatamente con provvedimento del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, anche su proposta del Consiglio del Centro.

Art. 10. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente intesa, si applicano le pertinenti disposizioni di legge, lo Statuto e i regolamenti vigenti.